

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 22 novembre 2007 ed introitata per la decisione in data 11 febbraio 2008, promossa

DA

[redacted] C.F. [redacted] elettivamente domiciliata in via [redacted]
[redacted] presso lo studio degli Avvocati Cesare Degli Occhi ed Anna Maria Ruffo, che la rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE


CONTRO

[redacted] C.F. [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]
elettivamente domiciliati in via Friuli nr. 73, Milano, presso lo studio degli Avvocati Paolo Campanini ed Adriano Viarengo, che li rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

Oggetto: successioni


Conclusioni: come da fogli allegati



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 dicembre 2005, [REDACTED] conveniva in giudizio il fratello [REDACTED] ed il coniuge di questi, [REDACTED] ed esponeva:

- ✓ di essere, con il fratello [REDACTED] figlia nata dal primo matrimonio di [REDACTED] [REDACTED], con [REDACTED], deceduta nel 1963;
- ✓ che nel 1964 il padre si era risposato con [REDACTED] dalla quale aveva divorziato nel 1993;
- ✓ durante il secondo matrimonio erano nati altri due figli, [REDACTED] (nel 1966) e [REDACTED] (nel 1971);
- ✓ tra gli anni '50 e gli anni '70 del secolo scorso [REDACTED] era stato un industriale di successo ed aveva ceduto nel 1973 le sue attività ad un grande gruppo multinazionale, ritirandosi con un ingente patrimonio, mobiliare ed immobiliare;
- ✓ [REDACTED] aveva sempre manifestato una certa predilezione per il figlio [REDACTED] gratificandolo con innumerevoli donazioni fin dagli anni '60;
- ✓ consapevole della disparità di trattamento rispetto alla sorella [REDACTED] il 7 marzo 1976 le aveva indirizzato una missiva, nella quale aveva dato atto che l'acquisto di un immobile in [REDACTED] [REDACTED] perfezionato il 24 febbraio 1967, era avvenuto con denaro interamente fornitogli dal padre e che la cessione dell'azienda paterna "[REDACTED]" era stata effettuata il 10 gennaio 1975 senza il versamento di alcun corrispettivo al padre alienante;
- ✓ premessa l'intenzione di non recare pregiudizio alla sorella, [REDACTED] si era impegnato a riconoscerle, al momento dell'apertura della successione del genitore, un importo, in contanti o in immobili, tale da eguagliare le quote dei due fratelli nella successione paterna;
- ✓ a tale scopo, [REDACTED] aveva precisato che l'immobile di [REDACTED] [REDACTED], anche se non più presente nel suo patrimonio al momento dell'apertura della successione di [REDACTED] sarebbe stato considerato al valore di mercato di quel momento futuro, indipendentemente dal prezzo di acquisto o dal valore alla data della scrittura in esame;



- ✓ tale impegno era stato sottoscritto per adesione anche dalla moglie di [REDACTED] che si era impegnata, per parte sua, all'osservanza degli obblighi in tal modo assunti dal marito;
- ✓ il 23 dicembre 1999 [REDACTED] aveva redatto il proprio testamento pubblico, disponendo del suo residuo patrimonio e dando atto di avere dato in vita al figlio Oreste "molto più rispetto agli altri figli";
- ✓ il 2 febbraio 2004 si era aperta la successione di [REDACTED] ed era divenuto operativo l'impegno assunto il 7 marzo 1976 da [REDACTED] nei confronti della sorella;
- ✓ l'1 febbraio 2005 era stata presentata la dichiarazione di successione di [REDACTED] ma le sollecitazioni informali dell'attrice al fratello affinché tenesse fede all'impegno assunto circa trent'anni prima erano rimaste senza esito.

Su queste premesse in fatto, qualificata la scrittura su menzionata come contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 cc ed escluso che lo stesso possa costituire un patto successorio, nullo ai sensi dell'art. 458 cc, l'attrice procedeva alla ricostruzione di quanto le era pervenuto per successione paterna, con una stima di valore di € 2.848,97 alla data di apertura della successione. Per contro [REDACTED] aveva ricevuto per donazione indiretta e per successione testamentaria beni per complessivi € 10.715,29, così valutati alla data del 2 febbraio 2004.


Ne derivava che per perequare le posizioni di questi due fratelli, secondo l'impegno assunto da [REDACTED] nel 1976, questi avrebbe dovuto corrispondere all'attrice liquidità o beni per un valore di € 3.933.161,00.

Si chiedeva, pertanto, la condanna solidale dei convenuti al pagamento di tale somma ovvero al trasferimento di immobili per un corrispondente valore.

Costituendosi con comparsa depositata il 23 febbraio 2006 i convenuti chiarivano che in vita del padre i due figli maggiori avevano ricevuto reiterate elargizioni di denaro ed altre utilità sostanzialmente comparabili e che l'attrice, non avendo mai lavorato in vita sua, era sempre stata dipendente dalle erogazioni di denaro del padre e del fratello [REDACTED] che nel 1997 aveva deciso di interrompere ogni rapporto con costei, per sottrarsi alle sue sempre più frequenti ed esose pretese.

Poste queste premesse gli attori procedevano alla qualificazione della domanda di controparte, escludendo che si versasse in un'ipotesi di divisione ovvero di reintegrazione della quota di legittima o di mero accertamento.

Si stigmatizzava la genericità delle allegazioni di parte attrice in punto di qualificazione della scrittura del 7 marzo 1976 come contratto con obbligazioni del solo proponente e, quindi, la genericità dell'indicazione della *causa petendi* dell'iniziativa giudiziaria di [REDACTED]



Si evidenziavano le ragioni per le quali non poteva attribuirsi alla scrittura in parola la natura di contratto e se ne suggeriva l'inquadramento nella fattispecie astratta delle promesse unilaterali, improduttiva di effetti obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge, ex art. 1987 cc.

Si sosteneva, infine, che ove si fosse reputato possibile attribuire una natura contrattuale alla scrittura del 7 marzo 1976, non si sarebbe potuto evitare di qualificare come patto successorio il negozio, con le note conseguenze.

Si contestava, da ultimo, che con la sottoscrizione della missiva in parola la convenuta [REDACTED] [REDACTED] avesse potuto assumere alcun impegno che non fosse di carattere morale e si faceva notare che era lacunoso anche il calcolo seguito dall'attrice per determinare il suo preteso credito, avendo costei ommesso di indicare di aver ricevuto la somma £ 406.000.000 dal padre e dal fratello per l'acquisto di un immobile in Milano ove la stessa risiede e di aver ricevuto £ 545.722.262 negli anni dal 1990 al 1997 dal fratello, direttamente o tramite il padre.

Si chiedeva, in conclusione, il rigetto di tutte le domande dell'attrice.

All'udienza del 28 settembre 2006, fissata per il tentativo di conciliazione delle parti, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Con ordinanza riservata all'udienza del 21 marzo 2007, fissata per la discussione sulla ammissione delle istanze di prova, la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 22 novembre 2007 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli scritti difensivi finali, l'11 febbraio 2008 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere alla qualificazione della scrittura del 7 marzo 1976 occorre riportarne i passaggi essenziali, per stabilirne l'autentica natura giuridica.

Nello scritto, redatto in forma di lettera del convenuto [REDACTED] alla sorella [REDACTED] dopo l'esplicito riconoscimento del fatto che un acquisto immobiliare era stato effettuato con denaro fornitogli dal padre e che la cessione allo stesso [REDACTED] di un'azienda paterna era avvenuta senza corrispettivo, si legge: *"....In conseguenza di ciò, mi obbligo incondizionatamente, poiché non intendo arrecarti pregiudizio, a versarti al momento dell'apertura della successione di nostro padre, in contanti o in immobili, un importo tale da eguagliare la mia e la tua quota sulla successione paterna"*. A tale scopo si chiariva anche che l'immobile di [REDACTED] [REDACTED] sarebbe stato stimato al valore di mercato al momento dell'apertura della successione,

4

indipendentemente dal fatto che [redacted] ne fosse rimasto proprietario a quella data, mentre con riferimento all'azienda si sarebbe proceduto unicamente alla rivalutazione dell'importo di £ 300.000.000 secondo indici Istat, a partire dal gennaio 1975, dopo aver dato atto che tale era il valore del complesso aziendale a quell'epoca; tale operazione sarebbe stata compiuta prescindendo completamente dalle sorti dell'azienda "[redacted]", anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività.

Ribadisce la parte attrice (cfr. a pag. 9 e segg. della comparsa conclusionale) che la scrittura del 7 marzo 1976 contiene una disposizione negoziale a titolo gratuito, consistente nell'impegno unilaterale a pagare, assistita da una causa, indicata nell'intento perseguito da [redacted] di "non arrecare pregiudizio" alla sorella ed avente un oggetto di natura patrimoniale determinabile *per relationem*, vale a dire somme in contanti od immobili di valore corrispondente alla differenza tra le rispettive attribuzioni del padre ai due figli maggiori. Tale impegno non richiedeva alcun tipo di accettazione da parte del destinatario e, quindi, non sussisterebbe alcuna ragione ostativa all'inclusione della scrittura in esame nella categoria prevista dall'art. 1333 cc.

Si deve subito osservare che la causa e l'oggetto del negozio consacrato nella scrittura del 7 marzo 1976 emergono con chiarezza dall'interpretazione letterale del testo.

Le premesse sono esplicitamente ricognitive dell'esistenza di due donazioni indirette di [redacted] in favore del figlio [redacted] aventi ad oggetto l'immobile di [redacted] [redacted] acquistato nel 1967 dal giovane [redacted] con denaro interamente messogli a disposizione dal padre e l'azienda "[redacted]", apparentemente venduta dal padre al figlio nel gennaio 1975, ma, in realtà cedutagli senza il pagamento di alcun corrispettivo.

La causa del negozio giuridico consiste non già nell'intenzione del fratello di "non arrecare pregiudizio" alla sorella, come asserito da parte attrice che, tralasciando il fatto che la causa si identifica non già nelle ragioni che hanno determinato la formazione di una certa volontà negoziale, ma nella funzione economico-sociale svolta dal negozio giuridico, attribuisce il valore di causa a quello che, al più, può essere considerato il motivo del negozio formalizzato con la lettera del 7 marzo 1976.

Non è davvero difficile comprendere che la funzione economico-sociale del negozio che qui si deve qualificare venne espressa da [redacted] con la manifestazione della volontà di versare alla sorella, al momento della morte del padre, "un importo tale da eguagliare" le rispettive quote "sulla successione paterna".

La causa del negozio consisteva, pertanto, nello scopo di pareggiare la misura della partecipazione dei due fratelli maggiori alla futura successione del padre, e ciò senza neppure

curarsi della possibilità che costui disponesse diversamente delle sue sostanze (come, poi, in effetti fece) con un testamento.

A tal fine, si prevedeva di determinare il valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione e di rivalutare fino a tale data futura l'importo di £ 300.000.000, corrispondente al valore dell'azienda, a partire dal gennaio 1975, epoca della compravendita dissimulante una donazione del padre al figlio maggiore.

A ben vedere la lettera del 7 marzo 1976 non faceva altro che disciplinare in maniera dettagliata e puntuale le modalità e l'oggetto della collazione delle donazioni, alla quale [redacted] [redacted] sarebbe stato tenuto nella futura qualità di coerede del genitore [redacted] vivente a quella data ed, anzi, sopravvissuto per quasi trent'anni ai disegni dei figli sulla sua successione.

L'oggetto del negozio, infine, non consiste davvero nell'assunzione di un'obbligazione di pagamento di [redacted] nei confronti di una dei suoi tre fratelli e sorelle, ma solo nell'assunzione dell'impegno di collazionare l'oggetto di due donazioni (nei modi fissati dalla legge quanto all'immobile e con modalità "convenzionali" quanto all'azienda) in vista della futura ricostruzione dell'asse ereditario paterno e del conseguente scioglimento di una comunione ereditaria che si sarebbe instaurata solo in un momento futuro, con l'apertura della successione di [redacted]

Tali essendo la causa e l'oggetto del negozio formalizzato dalla scrittura del 7 marzo 1976, non pare seriamente discutibile che la stessa debba essere inquadrata nell'ampio *genus* dei patti successori, nulli per effetto del disposto dell'art. 458 cc. Tanto basta per rendere doveroso il rigetto delle domande dell'attrice, alla cui soccombenza segue, di diritto, la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte, liquidate come da dispositivo.

E' anche da dire che, ove mai si volesse escludere tale qualificazione giuridica della scrittura in esame, non si potrebbe davvero trarre dalla stessa il fondamento di un'obbligazione di pagamento di [redacted] (e del coniuge) nei confronti di [redacted] nei termini di cui alla domanda dell'attrice, trattandosi, al più, di una ricognizione confessoria di due donazioni indirette e della doverosità della relativa collazione, da far valere nel quadro di un procedimento avente ad oggetto la ricostruzione dell'asse ereditario di [redacted] l'eventuale riduzione di disposizioni *inter vivos* o testamentarie lesive della quota riservata ai legittimari ed, infine, lo scioglimento della comunione ereditaria.

Ma non è questo l'oggetto del presente giudizio.

6

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

RIGETTA

tutte le domande dell'attrice [REDACTED] e la

CONDANNA

a rimborsare ad [REDACTED] ed [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 34,00 per spese, € 3.600,00 per diritti, € 24.400,00 per onorari, € 3.500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 31.534,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 22 febbraio 2008.

il Giudice
Giovanni Bollero

